

Servizio di documentazione tributaria Ministero delle Finanze

TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Risoluzione del 10/11/1990 prot. 450825

Oggetto: Bollo. Trattamento di documenti anagrafici emessi dai comuni.

Sintesi: La risoluzione ribadisce l'assoggettamento al bollo, di alcuni documenti quali certificati di stato di famiglia e residenza, richiesti per vari scopi (assunzione, atto di nascita, variazioni di indirizzo di titolari di c/c, rilascio di certificati da camere di commercio).

Testo: Il Comune di XXX, con nota n. 3548 del 14.04.89, ha chiesto di conoscere il trattamento, relativo all'imposta di bollo, dei seguenti documenti anagrafici:

- 1) Certificato di stato di famiglia e/o residenza richiesti da avvocati e procuratori per la notificazione di atti giudiziari;
- 2) Certificato anagrafico richiesto per ricerche presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato;
- 3) Certificato di stato di famiglia e/o residenza richiesto dai datori di lavoro privati ad uso assunzione;
- 4) Certificati di residenza richiesti da banche per variazione di indirizzo dei titolari di conto corrente o di libretti vari di deposito;
- 5) Stato di famiglia da portare all'Ufficio di Stato Civile per la formazione dell'atto di nascita.

Al riguardo si precisa che **tutti i documenti anagrafici richiesti per gli usi predetti sono soggetti all'imposta di bollo** ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, non essendo per essi prevista alcuna esenzione o agevolazione dalle vigenti norme in materia.

Fotocopie degli atti pubblici. Trattamento agli effetti dell'imposta di bollo

Risoluzione Ministero delle finanze, 28 gennaio 1993, n. 392105/92

Con la nota del 24 novembre 1992, prot. N. 21531, il Comune di.....ha chiesto di conoscere il trattamento agli effetti del tributo di bollo delle fotocopie degli atti pubblici rilasciati a richiesta del cittadino.

Al riguardo si prega codesta Intendenza di finanza di voler comunicare al Comune di.....che la vigente normativa sull'imposta di bollo (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) prevede l'assoggettamento al tributo degli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta (art.4 tariffa approvata con d.m. 20 agosto 1992 allegata al citato d.P.R. 642/1972).

L'eventuale rilascio di copie senza la dichiarazione di conformità all'originale può essere effettuato senza il pagamento del bollo essendo esse soggette all'imposta solo in caso d'uso.